ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

Anno Accademico 2017/2018 **n° 260** **15 Settembre 2018**

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

S O M M A R I O

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE REP. N. 1063/2018 PROT.N. 94216 DEL 13/07/2018 - EMANAZIONE DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI NUOVA ISTITUZIONE E DEI CORSI MODIFICATI 4

DECRETO RETTORALE REP. N. 1191/2018 PROT.N. 104821 DEL 03/08/2018 - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO EMANATO CON D.R. N. 350/2013 DEL 03/05/2013 E SS.MM. 7

DECRETO RETTORALE REP. N. 1200/2018 PROT.N. 106019 DEL 07/08/2018 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATENEO SUGLI ASSEGNI DI TUTORATO EX ART. 1 LETTERA B) L. 170/2003 14

DECRETO RETTORALE REP. N. 1239/2018 PROT.N. 110680 DEL 30/08/2018 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE 19

DECRETO RETTORALE REP. N.1240/2018 PROT. N. 110697 DEL 30/08/2018 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA "GIACOMO CIAMICIAN" 28

DECRETO RETTORALE REP. N. 1267/2018 N. PROT.113610 DEL 05/09/2018 - MODIFICHE AI REGOLAMENTI DIDATTICI DI CORSO DI STUDIO A.A. 2018-19 39

DECRETO RETTORALE REP. N. 1283/2018 N. PROT.115469 DEL 10/09/2018 - EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FINANZIAMENTO ESTERNO DEI POSTI DA PROFESSORE E DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO TIPO B) 47

DECRETI E DELIBERAZIONI

- **Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.N. 3838 PROT. 91469 DEL 10/07/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1839 DEL 04/04/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL

SETTORE CONCORSUALE 08/B1 - GEOTECNICA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/07 - GEOTECNICA 50

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3842 PROT. 91878 DEL 10/07/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1258 DEL 02/03/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/D1 - FISIOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/09 - FISIOLOGIA 51

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3867 PROT. 92789 DEL 11/07/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2536 DEL 15/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/E3 - DIRITTO DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI FINANZIARI E AGROALIMENTARI E DELLA NAVIGAZIONE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/05 - DIRITTO DELL'ECONOMIA 52

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3868 PROT. 92810 DEL 11/07/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2712 DEL 23/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/G1 SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/19 - ZOOTECNICA SPECIALE 53

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4145 PROT. 98269 DEL 20/07/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2830 DEL 29/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A3 ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/05 ANALISI MATEMATICA 54

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4148 PROT. 98319 DEL 20/07/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2831 DEL 29/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A5 - ANALISI NUMERICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/08 - ANALISI NUMERICA 55

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4149 PROT. 98362 DEL 20/07/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2408 DEL 08/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/C2 CHIMICA INDUSTRIALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE. 56

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4290 PROT. 101493 DEL 26/07/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2431 DEL 09/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/A1 - CHIMICA ANALITICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA. 57

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4293 PROT. 101510 DEL 26/07/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2714 DEL 23/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL

SETTORE CONCORSUALE 07/H3 MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE VET/06 PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI 58

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4301 PROT. 101527 DEL 26/07/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2409 DEL 23/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D2 ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/49 SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE 59

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4302 PROT. 101533 DEL 26/07/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2430 DEL 09/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D6 NEUROLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/26 NEUROLOGIA 60

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4418 PROT. 103407 DEL 31/07/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2888 DEL 31/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A3 STORIA CONTEMPORANEA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA 61

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4449 PROT. 104014 DEL 02/08/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2410 DEL 08/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/G1 PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA 62

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4450 PROT. 104021 DEL 02/08/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1840 DEL 30/03/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/B3 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/09 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI 63

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4727 PROT. 109635 DEL 28/08/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2606 DEL 17/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/A2 - SCIENZA POLITICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/04 -SCIENZA POLITICA 64

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4764 PROT. 111354 DEL 31/08/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3246 DEL 11/06/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/E1 -BIOCHIMICA GENERALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/10 -BIOCHIMICA 65

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4808 PROT. 113571 DEL 05/09/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 192 DEL 15/01/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A

TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE..... 66

- **Reclutamento Personale Tecnico-Amministrativo**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 4331 PROT. 101892 DEL 27.07.2018 - APPROVAZIONE ATTI DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 12 MESI, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE (SEDE DI OZZANO) DI QUESTO ATENEO, INDETTO CON D.D. N. 2811 DEL 29.05.2018 E PUBBLICATO SUL PORTALE DI ATENEO IN DATA 29.05.2018..... 67

- **Deleghe**

DECRETO RETTORALE REP. N. 1327 PROT. 118962 DEL 14/09/2018 - DELEGA PER LE ATTIVITA' SPORTIVE…….....68

ATTI NORMATIVI

REPERTORIO N. 1063/2018 PROTOCOLLO N. 94216 DEL 13/07/2018 - EMANAZIONE DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI NUOVI E MODIFICATI

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11;
VISTO il Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 con cui è stato emanato lo Statuto di Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
VISTI i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con DM 3 novembre 1999 n. 509;
VISTI i Decreti Ministeriali e Interministeriali relativi alla determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale;
VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n. 386 relativo alle Linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio universitari;
VISTA la Legge del 30 dicembre 2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 635 del 8 agosto 2016 contenente linee generali di indirizzo per la programmazione triennale delle Università 2016-2018;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013 e successive modifiche;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016 e successive modifiche relativo all'autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di

studio;
VISTE le delibere con cui il Senato Accademico ha approvato gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per l'a.a. 2018-19;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Consiglio Universitario Nazionale sui corsi di nuova istituzione per l'anno accademico 2018-19 e sulle modifiche dei corsi di studio già accreditati nel precedente anno accademico;
VISTI i provvedimenti direttoriali trasmessi con note Prot. n. 5796 del 23 febbraio 2018, Prot. n 11117 del 06 aprile 2018 e Prot. n.15262 del 15 maggio 2018 con i quali si autorizza il Magnifico Rettore a emanare con proprio decreto le integrazioni al regolamento didattico di Ateneo relativamente agli ordinamenti dei corsi di studio di nuova istituzione e dei corsi di studio modificati;
VISTO il Decreto ministeriale n. 443 del 15 giugno 2018 di accreditamento iniziale dei corsi di nuova istituzione per l'anno accademico 2018-19;
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e della Legge 15 maggio 1997 n.127;
QUANT'ALTRO
VISTOCONSIDERATO;
E

DECRETA

Nell'allegato "Corsi di laurea"
- sono modificati e sostituiti gli ordinamenti didattici riportati in calce al presente decreto dei seguenti corsi di studio:
L-8 Ingegneria informatica
L-9 Ingegneria dell'energia elettrica
L-14 Giurista per le imprese e per la pubblica amministrazione
L-30 Fisica
- è inserito l'ordinamento didattico riportato in calce al presente decreto del corso di studio:
L-8 Ingegneria meccatronica

Nell'allegato "Corsi di Laurea magistrale"
- sono modificati e sostituiti gli ordinamenti didattici riportati in calce al presente decreto dei seguenti corsi di studio:
LM-12 Advanced design
LM-17 Physics
LM-21 Ingegneria Biomedica
LM-51 Work, organizational and personnel psychology
LM-52 Scienze internazionali e diplomatiche
LM-60 Scienze e Gestione della Natura
- sono inseriti gli ordinamenti didattici riportati in calce al presente decreto dei seguenti corsi di studio di nuova istituzione:
LM-54 Advanced cosmetic sciences
LM-62 International politics and markets
LM-22 & LM-35 Offshore engineering
LM-71 & LM-75 Low carbon technologies and sustainable chemistry

ART. 2

Il presente decreto è inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 09/05/1989, n. 168.
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

L-8-Ingegneria dell'informazione

Ingegneria Meccatronica
Ingegneria informatica

L-9-Ingegneria industriale
Ingegneria dell'energia elettrica

L-14-Scienze dei servizi giuridici
Giurista per le imprese e per la pubblica amministrazione

L-30-Scienze e tecnologie fisiche
Fisica

LM-12-Design
Advanced design

LM-17-Fisica
Physics

LM-21-Ingegneria biomedica
Ingegneria Biomedica

LM-51-Psicologia
Work, organizational and personnel psychology

LM-52-Relazioni internazionali
Scienze internazionali e diplomatiche

LM-54-Scienze chimiche
Advanced Cosmetic Sciences

LM-60-Scienze della natura
Scienze e Gestione della Natura

LM-62-Scienze della politica
International Politics and Markets

LM-22-Ingegneria chimica & LM-35-Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Offshore Engineering

LM-71-Scienze e tecnologie della chimica industriale & LM-75-Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Low carbon technologies and sustainable chemistry

Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di studio sono quelli risultanti sul sito MIUR Banca Dati RAD

Bologna, 13/07/2018

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini

Gli ordinamenti didattici sono consultabili presso AFORM - Settore Progettazione didattica - Ufficio Attivazione Corsi di Studio - via Zamboni, 33.

DECRETO RETTORALE REP. N. 1191/2018
PROTOCOLLO N. 104821 DEL 3/8/2018
MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO EMANATO CON D.R. N. 350/2013 DEL 03.05.2013 E SS.MM.

IL RETTORE

VISTI la Legge 9/5/1989 n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica";
la Legge 19/11/1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11;
la Legge 15/05/1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;
il Decreto del Presidente della Repubblica 27/01/1998, n.25;
la Legge 2/8/1999 n.264 - Norme in materia di accesso ai corsi universitari;
i Decreti Ministeriali 23/12/1999 e 26/06/ 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
il Decreto Ministeriale 4/10/2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche;
il Decreto Ministeriale n.270 del 22/10/2004 'Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM n.509/1999';
i Decreti Ministeriali relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle classi di laurea magistrale;
la Legge n. 240 del 30/12/2010 'Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario';
il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 relativo all'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica delle Università, e successive modifiche;
il Decreto Legge n.5 del 9/2/2012, convertito in L. n.35 del 4/4/2012, 'Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo';
lo Statuto di Ateneo dell' Università di Bologna, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 06/08/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
il Regolamento Studenti, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 464 del 6/6/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
il Regolamento per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 350 del 3/5/2013;
il Decreto Ministeriale n. 337 del 26 aprile 2018 che disciplina 'Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019' e che regola i trasferimenti da stesso corso di studio a numero programmato nazionale;
la Circolare MIUR concernente 'Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi della formazione superiore per l'a.a. 2018/19';
le deroghe agli artt. 9 co. 7 e 11 co.1 del Regolamento per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato sopracitato, approvate da Consiglio di Amministrazione per gli a.a. 2016/17 e 2017/18;
le delibere del Senato Accademico del 12 giugno 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2018 con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato;

RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento ammnistrativo previsto per l'emanazione delle modifiche al Regolamento per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato;

DECRETA

ART. 1
(Modifica)

1. Il testo del Regolamento per l'accesso ai Corsi di studio a numero programmato, emanato con Decreto Rettorale n. 350/2013 del 03.05.2013 e successive modifiche, è modificato con la **nuova riformulazione degli articoli,** di seguito riportata:

L'art. 9 co.7 – Trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell'Ateneo al medesimo corso di laurea o laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale; opzioni e trasferimenti per corsi di studio a numero programmato a livello locale. - è sostituito come segue:

""**Art. 9 co.7**. Qualora le domande pervenute siano in numero superiore ai posti disponibili, una commissione, nominata dal Consiglio della Scuola, di norma la stessa di cui al precedente articolo 4, procede alla valutazione dei titoli in base alle regole definite dall'art. 11 del presente regolamento formando la graduatoria generale di merito che è pubblicata sul portale di Ateneo entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di trasferimento.""

2**.** L'art. 11 – Valutazione dei titoli - è sostituito come segue:

""**Art. 11 - Valutazione dei titoli**.

1. Ai fini del trasferimento da stesso corso di laurea o laurea magistrale per i corsi a numero programmato a livello nazionale sono valutabili i seguenti titoli con i punteggi a fianco di ciascuno indicati e distinti per studenti che provengono da corsi di studio riordinati ex D.M. 509/99 o ex D.M. 270/04 e studenti che provengono da corsi di studio attivati anteriormente al predetto D.M.509/99.

Media degli esami di profitto ponderata al numero dei crediti riconosciuti calcolata secondo la formula: voto1 x crediti1 + voto2 x crediti2 + voto3 x crediti3 + .../crediti1 + crediti2 + crediti3 + ...,:

30/30 = punti 60
da 28/30 a 29,99/30 = punti 54
da 26/30 a 27,99/30 = punti 48
da 24/30 a 25,99/30 = punti 42
da 22/30 a 23,99/30 = punti 36
da 20/30 a 21,99/30 = punti 30
da 18/30 a 19,99/30 = punti 24

Numero crediti formativi riconosciuti:

- n.1 punto per ogni credito formativo riconosciuto.
- la somma dei crediti formativi riconosciuti deve essere divisa per il numero di anni effettivi di iscrizione presso il corso di studio nella/e Scuola di provenienza.
- in ogni caso non possono essere attribuiti più di 60 punti.

2. E' possibile estendere l'applicazione del presente articolo ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale nel caso di opzioni su nuovo ordinamento e per trasferimenti da altri corsi di studio secondo i criteri disciplinati nel bando di ammissione, secondo le modalità definite dal Consiglio di Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati.

3. E' possibile prevedere ulteriori prove valutative in forma di colloquio, anche in via telematica, per gli studenti provenienti da Atenei stranieri finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilità.""

ART.2
(Testo coordinato)

1. E' riportato, in allegato A, a titolo meramente informativo, il testo coordinato del Regolamento per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato con le modifiche/integrazioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

ART.3
(Pubblicazione)

1. Il presente Decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna, lì 03/08/2018

IL RETTORE
prof. Francesco Ubertini

ALLEGATO A –TESTO COORDINATO MERAMENTE INFORMATIVO DEL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO, EMANATO CON D.R. N. 350 DEL 3/5/2013 , CON LE MODIFICHE DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 7 E ALL'ART.11.

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO

INDICE

ART. 1 – Bando per lo svolgimento delle prove di ammissione
ART. 2 – Prova di ammissione per i corsi programmati a livello nazionale
ART. 3 – Prova di ammissione per i corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale
ART. 4 – Commissione esaminatrice
ART. 5 – Graduatoria generale di merito
ART. 6 – Ammissione di candidati con disabilità o con DSA
ART. 7 – Iscrizione di candidati utilmente collocati in graduatoria
ART. 8 – Modalità di recupero posti
ART. 9 – Trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell'Ateneo al medesimo corso di laurea o laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale; opzioni e trasferimenti per corsi di studio a numero programmato a livello locale.
ART. 10 – Recupero posti – Trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell'Ateneo al medesimo corso di laurea o laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale; opzioni e trasferimenti per corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale.
ART. 11 – Valutazione dei titoli
ART. 12 – Candidati stranieri residenti all'estero – Riassegnazione e trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell'Ateneo al medesimo corso di studio a numero programmato a livello nazionale

Articolo 1 - Bando per lo svolgimento delle prove di ammissione

1. L'iscrizione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale, che in base alla legge sono definiti a numero programmato, è subordinata al superamento di una prova di ammissione. Devono partecipare al bando anche i candidati in possesso di titolo accademico italiano o estero, o che intendano optare per un nuovo ordinamento di corso di studio o trasferirsi da altro corso di studio della medesima o altra Università, secondo le modalità definite dal Consiglio di Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati.
2. L'ammissione ai corsi di studio è disposta con apposito bando di concorso (da ora in poi "bando"), emanato con provvedimento del dirigente competente in conformità alle disposizioni del presente regolamento, della normativa vigente e del regolamento del corso di studio, ed è pubblicato sul portale di Ateneo almeno 60 giorni prima della data prevista per la prova.

Articolo 2 – Prova di ammissione per i corsi programmati a livello nazionale

1. I bandi per l'ammissione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale programmati a livello nazionale devono conformarsi ai DD.MM. annualmente emanati dal MIUR che definiscono modalità e contenuti delle prove di ammissione.
2. Il numero dei posti disponibili per i singoli contingenti viene determinato annualmente dal MIUR, sentiti gli altri Ministeri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario e tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.

Articolo 3 - Prova di ammissione per i corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale

1. Il bando dei corsi di studio a numero programmato a livello locale deve contenere:
a - il numero dei posti deliberati per ciascun contingente;
b - la data di svolgimento della prova di ammissione;
c - la data di scadenza e le modalità per l'iscrizione alla prova di ammissione;

d - le modalità di svolgimento della prova di ammissione;
e - i criteri di attribuzione dei punteggi e di formazione della graduatoria;
f - le modalità di iscrizione al corso di studio dei candidati utilmente collocati in graduatoria;
g - le modalità per il recupero dei posti non coperti.
2. Gli elementi di cui ai punti a, b, d, e, del precedente comma sono deliberati annualmente dalle Scuole, su proposta dei Consigli di corso di studio.
3. Nella determinazione della data della prova di ammissione le Scuole tengono conto, a meno d'impedimenti di carattere oggettivo debitamente motivati e valutati dai competenti Organi d'Ateneo, del termine ordinario delle iscrizioni annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione, nonché di una sostanziale equità e congruità dei tempi stessi in relazione agli interessi degli studenti.
4. Il bando stabilisce le modalità della prova di ammissione, nel rispetto della normativa vigente e di quanto eventualmente indicato nel regolamento del corso di studio.
5. La prova d'ammissione è finalizzata alla formulazione di una graduatoria generale di merito per ogni contingente che consenta l'ammissione di tutti i candidati che hanno effettuato la prova fino al raggiungimento del numero dei posti disponibili, fatti salvi gli effetti del mancato conseguimento del minimo di punteggio, ove previsto.
6. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione alla prova pervenute nei termini risulti pari o inferiore a quello dei posti disponibili, la prova di ammissione si intende superata da tutti i candidati che abbiano presentato regolare domanda.
7. Qualora i candidati presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento della prova di ammissione siano in numero pari o inferiore a quello dei posti disponibili, la prova si intende superata da tutti i candidati presenti.
8. Al fine dell'esatta determinazione del numero delle domande presentate e dei candidati presenti si opera esclusivo riferimento ai singoli contingenti di appartenenza, come definiti dal bando.
9. Ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 6 e 7, nei casi in cui in base alla normativa vigente per l'ammissione al corso di studio sia prevista una forma di verifica della preparazione o comunque la determinazione di elementi ulteriori rispetto alla mera formulazione della graduatoria, i candidati sono in ogni caso tenuti allo svolgimento delle prove.
10. Sempre nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 6 e 7, per i candidati stranieri residenti all'estero si procederà all'espletamento delle eventuali prove previste dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni ministeriali annualmente emanate.

Articolo 4 - Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata con delibera del Consiglio della Scuola ed è composta da un numero di membri effettivi e supplenti, scelti fra il personale docente e ricercatore afferente al corso di studio, sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle procedure. Il numero di membri effettivi non deve comunque essere inferiore a tre.
2. A supporto delle attività di vigilanza nell'ambito dello svolgimento della prova e per favorire la massima correttezza, efficacia ed efficienza delle operazioni, la commissione esaminatrice può essere coadiuvata da personale tecnico amministrativo. A tal fine la commissione indicherà i nominativi nella sua prima seduta.

Articolo 5 - Graduatoria generale di merito
1. La graduatoria generale di merito, una per ogni contingente, è formulata dalla commissione esaminatrice, salvo diverse disposizioni ministeriali. La graduatoria viene redatta applicando i criteri di valutazione della prova e di valutazione dei pari merito indicati nel bando. In ultima istanza, nel caso di parità di punteggio è attribuita la priorità al soggetto anagraficamente più giovane, se non diversamente stabilito nei DD.MM. di definizione dei contenuti e modalità delle prove di ammissione.
2. Nel caso in cui sia prevista una unica prova di concorso per l'ammissione a diversi corsi di laurea il candidato, al momento dell'iscrizione alla prova di ammissione, può indicare più scelte e l'ordine di priorità delle opzioni espresse. I criteri con cui i candidati vengono ammessi all'immatricolazione e la possibilità di accedere a corsi di laurea di interesse prioritario nel caso di successiva disponibilità dei posti devono essere espressamente previsti dal bando di ammissione. Le procedure devono in ogni caso concludersi entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione per le iscrizioni tardive.

3. La graduatoria generale di merito e gli elenchi dei candidati ammessi all'iscrizione sono pubblicati sul portale di Ateneo salvo diverse disposizioni ministeriali per i corsi di laurea a numero programmato a livello nazionale.

Articolo 6 - Ammissione di candidati con disabilità o con DSA

1. I candidati con disabilità e i candidati con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) potranno fare esplicita richiesta di tempi aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei candidati e, in relazione alle proprie difficoltà, di ausili necessari e/o di eventuali, nonché di ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell'espletamento della prova, secondo la normativa vigente.
2. Gli stati di disabilità dovranno risultare da apposita certificazione medica rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.
3. Gli stati di DSA dovranno risultare da apposita certificazione rilasciata da non più di tre anni dal Servizio sanitario nazionale o da liberi professionisti, le cui certificazioni dovranno essere convalidate, ove possibile, dagli appositi organismi attivati nella Regione Emilia Romagna.
4. Le certificazioni dovranno essere consegnate o fatte pervenire alla segreteria studenti entro le scadenze indicate nel bando. Entro le stesse scadenze, i candidati con disabilità e i candidati con DSA potranno fare esplicita richiesta, in relazione alla propria disabilità o disturbo, di ausili necessari nonché di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere la prova.
5. Fatte salve le norme già vigenti per i corsi di studio di area sanitaria, i candidati con disabilità potranno essere invitati prima della prova a effettuare un colloquio con apposita commissione costituita in seno a ciascun corso di studi, che avrà la possibilità di avvalersi di consulenze esterne. Tale colloquio avrà il fine di valutare la compatibilità del candidato con le attività formative nonché con la figura professionale alla cui formazione il corso di studi è preordinato, a partire dalla sua situazione di salute secondo la logica dell'ICF – Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (OMS).

Articolo 7 – Iscrizione dei candidati utilmente collocati in graduatoria

1. I candidati utilmente collocati in graduatoria sono tenuti a versare la prima rata della quota annuale di contribuzione o l'intera quota contributiva entro il termine perentorio previsto dal bando. In caso contrario sono considerati tacitamente rinunciatari all'iscrizione e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo. Gli stessi candidati sono inoltre tenuti a presentare domanda di iscrizione corredata dalla prescritta documentazione entro le scadenze fissate.
2. I candidati utilmente collocati in graduatoria che siano iscritti presso altro corso di studio di questa Università sono tenuti, entro la scadenza del termine ordinario previsto dal bando, a presentare domanda di passaggio alla segreteria studenti di provenienza.
3. I candidati utilmente collocati in graduatoria che siano iscritti presso altro corso di studio di altra Università sono tenuti, entro la scadenza del termine ordinario previsto dal bando, a versare la prima rata della quota annuale di contribuzione o l'intera quota contributiva e a presentare la domanda di iscrizione corredata dalla prescritta documentazione, dopo aver presentato domanda di trasferimento alla segreteria del corso di studio di provenienza.

Articolo 8 - Modalità recupero posti

1. Entro la scadenza indicata dal bando e comunque entro i sette giorni successivi al termine ordinario previsto per le iscrizioni, la Segreteria studenti competente pubblica sul portale di Ateneo il numero dei posti non coperti a seguito della procedura di iscrizione.
2. A partire dalla stessa data ed entro il termine fissato dal bando, in ogni caso non superiore a sette giorni, i candidati collocati in graduatoria, indipendentemente dalla posizione occupata, devono presentare a pena di esclusione e secondo le modalità definite nel medesimo bando, apposita dichiarazione per manifestare il perdurante interesse all'iscrizione che consente di partecipare alla procedura di recupero posti.
3. Alla data di scadenza fissata dal bando di cui al comma precedente, la segreteria studenti competente, entro il termine fissato dal bando, in ogni caso non superiore a sette giorni, pubblica l'elenco dei candidati ammessi all'iscrizione. Tale elenco comprende un numero di candidati pari a quello dei posti ancora disponibili (a cui vanno aggiunti ulteriori eventuali posti resisi disponibili alla medesima data) e viene redatto tenuto conto esclusivamente di coloro che hanno dichiarato il perdurante interesse all'iscrizione in base al comma 2 e dell'ordine di graduatoria.

4. La procedura di cui ai commi precedenti può essere reiterata più volte, secondo il calendario fissato dal bando e senza oltrepassare il termine annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione per le iscrizione tardive.
5. I candidati recuperati in base ai commi precedenti, sono tenuti all'osservanza delle stesse procedure di cui all'articolo 7 del presente regolamento, secondo le scadenze indicate nel bando.
6. Al termine delle procedure di recupero posti previste e disciplinate dal bando, qualora per qualsiasi motivo risultino ancora posti disponibili può essere attivata una procedura straordinaria per la copertura dei posti residui. Tale procedura può essere prevista direttamente dal bando o può essere attivata su istanza del Presidente della Scuola rivolta al dirigente dell'Area didattica e servizi agli studenti o al competente dirigente di Campus per intervenire per la piena copertura di quei posti, con riferimento esclusivo ai candidati presenti in graduatoria. Ogni procedura deve concludersi entro il termine annualmente fissato dal Consiglio di amministrazione per le iscrizioni tardive.
7. I candidati che non abbiano proceduto ad effettuare l'iscrizione nei termini e con le modalità sopra descritte sono considerati tacitamente rinunciatari e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo.
8. Qualora, a conclusione delle predette procedure rimanesse ancora disponibilità di posti, nel caso di corsi di laurea e laurea magistrale programmati a livello nazionale, saranno messi a disposizione l'anno successivo per trasferimenti da stesso corso di studio di cui al successivo articolo 9. Nel caso di corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale, potranno essere messi a disposizione l'anno successivo per opzioni su nuovo ordinamento e per trasferimenti da altri corsi di studio secondo i criteri disciplinati nel bando di ammissione, secondo le modalità definite dal Consiglio di Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati.
9. Ai posti di cui al comma 8, possono aggiungersi ulteriori posti resisi disponibili a seguito di rinuncia o trasferimento entro il 31 maggio di ogni anno.

Articolo 9 - Trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell'Ateneo al medesimo corso di laurea o laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale; opzioni e trasferimenti per corsi di studio a numero programmato a livello locale.

1. Gli studenti iscritti presso altro Ateneo o sedi diverse dell'Ateneo a corsi di laurea o a corsi di laurea magistrale, definiti in base alla legge a numero programmato a livello nazionale, anche di ordinamento previgente, che intendano trasferirsi al medesimo corso di studi di questo Ateneo, devono superare apposita selezione per titoli secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Possono essere accolti trasferimenti esclusivamente nell'ambito dei posti resisi disponibili alla data del 31 maggio di ogni anno.
3. Per posti disponibili si intendono quelli di cui al precedente articolo 8 comma 8, a cui possono essere aggiunti, su valutazione annuale del Consiglio della Scuola, quelli non ricoperti nell'anno precedente a seguito della selezione per titoli.
4. Per posti disponibili si intendono, altresì, quelli relativi ad istanze di rinuncia irrevocabile agli studi o di trasferimento per altra sede e/o corso di studio, successive alle procedure di recupero di cui all'articolo 8.
5. Il numero dei posti così calcolato, le modalità, i termini di presentazione dell'apposita domanda di partecipazione alla selezione sono indicati nel bando.
6. Qualora il numero delle domande sia pari o inferiore al numero dei posti disponibili, queste saranno accolte d'ufficio e il numero dei posti residui potrà andare ad integrare nell'anno accademico successivo le riserve di cui ai precedenti commi 3 e 4.
7. Qualora le domande pervenute siano in numero superiore ai posti disponibili, una commissione, nominata dal Consiglio della Scuola, di norma la stessa di cui al precedente articolo 4, procede alla valutazione dei titoli in base alle regole definite dall'art. 11 del presente regolamento formando la graduatoria generale di merito che è pubblicata sul portale di Ateneo entro i **60** giorni successivi alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di trasferimento.
8. Coloro che sono collocati utilmente in graduatoria sono tenuti entro il termine perentorio sancito dal bando, che comunque non può essere superiore a dieci giorni, a presentare la ricevuta di pagamento della prima rata della quota annuale o dell'intera quota di contribuzione alla segreteria studenti competente e a perfezionare la domanda di trasferimento presso l'Ateneo di provenienza.

9. Decorso inutilmente il predetto termine, coloro che non avranno adempiuto a quanto prescritto dal comma precedente, saranno considerati tacitamente rinunciatari e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo. I posti resisi conseguentemente disponibili saranno recuperati con le modalità di cui al successivo articolo 10.
10. E' possibile estendere l'applicabilità di questo articolo a tutti i casi di passaggi e trasferimenti fra corsi di laurea specialistica appartenenti alla classe 4/S o corsi di laurea magistrale appartenenti alla classe LM-4, ovvero dai corrispondenti corsi di laurea degli ordinamenti previgenti al DM 509/99, previa comune valutazione della Scuola, in cui tali corsi di studio sono attivati. Tale valutazione deve essere espressa in una delibera del Consiglio della scuola competente.
11. E' possibile estendere l'applicabilità del presente articolo a tutti i casi di passaggi fra corsi di studio delle professioni sanitarie ex DM 270/2004 e dei previgenti ordinamenti didattici, previa valutazione del Consiglio della Scuola di Medicina e chirurgia.
12. E' possibile estendere l'applicazione del presente articolo ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale per opzioni su nuovo ordinamento e trasferimenti da altri corsi di studio secondo i criteri disciplinati nel bando di ammissione, secondo le modalità definite dal Consiglio di Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati.

Articolo 10 - Recupero posti – Trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell'Ateneo al medesimo corso di laurea o laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale; opzioni e trasferimenti per corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale.
1. Alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 9, comma 8, la Segreteria studenti competente accoglie, in relazione alla loro progressiva collocazione in graduatoria, un numero di domande pari a quello dei posti ancora disponibili. Il numero dei posti residui, e l'elenco degli studenti ammessi al trasferimento entro i termini indicati dal bando viene pubblicato sul portale di Ateneo.
2. I candidati ammessi al trasferimento dovranno seguire la procedura prevista dall'art. 9 co. 9 entro i termini previsti dal bando.
3. Nel caso in cui il procedimento indicato nei commi precedenti non dovesse consentire la totale copertura dei posti disponibili, il procedimento medesimo potrà essere reiterato più volte, secondo il calendario indicato dal bando, senza oltrepassare il termine annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione per le iscrizioni tardive.
4. Nel caso in cui al termine del periodo fissato dal bando per i recuperi rimanga disponibilità di posti e non sia stata esaurita la graduatoria, i posti disponibili potranno essere attribuiti su presentazione di domanda nel rispetto dell'ordine di graduatoria a partire dal primo dei non recuperati, entro il termine stabilito dal bando, senza oltrepassare il termine annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione per le iscrizioni tardive.
5. E' possibile estendere l'applicazione del presente articolo ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale nel caso di opzioni su nuovo ordinamento e per trasferimenti da altri corsi di studio secondo i criteri disciplinati nel bando di ammissione, secondo le modalità definite dal Consiglio di Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati.

Articolo 11 - Valutazione dei titoli
1. Ai fini del trasferimento da stesso corso di laurea o laurea magistrale per i corsi a numero programmato a livello nazionale sono valutabili i seguenti titoli con i punteggi a fianco di ciascuno indicati e distinti per studenti che provengono da corsi di studio riordinati ex D.M. 509/99 o ex D.M. 270/04 e studenti che provengono da corsi di studio attivati anteriormente al predetto D.M.509/99.

Media degli esami di profitto ponderata al numero dei crediti riconosciuti calcolata secondo la formula: voto1 x crediti1 + voto2 x crediti2 + voto3 x crediti3 + .../crediti1 + crediti2 + crediti3 + ...,:
30/30 = punti 60
da 28/30 a 29,99/30 = punti 54
da 26/30 a 27,99/30 = punti 48
da 24/30 a 25,99/30 = punti 42
da 22/30 a 23,99/30 = punti 36
da 20/30 a 21,99/30 = punti 30
da 18/30 a 19,99/30 = punti 24

Numero crediti formativi riconosciuti:
- n.1 punto per ogni credito formativo riconosciuto.
- la somma dei crediti formativi riconosciuti deve essere divisa per il numero di anni effettivi di iscrizione presso il corso di studio nella/e Scuola di provenienza.
- in ogni caso non possono essere attribuiti più di 60 punti.

2. E' possibile estendere l'applicazione del presente articolo ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello locale nel caso di opzioni su nuovo ordinamento e per trasferimenti da altri corsi di studio secondo i criteri disciplinati nel bando di ammissione, secondo le modalità definite dal Consiglio di Scuola, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati.
3. E' possibile prevedere ulteriori prove valutative in forma di colloquio, anche in via telematica, per gli studenti provenienti da Atenei stranieri finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilità.

Articolo 12 – Candidati stranieri residenti all'estero – Riassegnazione e trasferimenti da altro Ateneo o da sedi diverse dell'Ateneo al medesimo corso di studio a numero programmato a livello nazionale
1. Dopo le procedure di iscrizione di cui ai precedenti articoli 7 e 8 i posti eventualmente disponibili nel contingente dei cittadini non comunitari residenti all'estero sono vincolati alle procedure di riassegnazione di candidati che abbiano concorso per lo stesso corso di studi di altro Ateneo o di altra sede dell'Ateneo in conformità alle disposizioni ministeriali vigenti e fatta salva ogni diversa determinazione di competenza ministeriale.
2. I posti eventualmente rimasti disponibili saranno messi a disposizione dei candidati della graduatoria dei comunitari e equiparati dello stesso anno accademico, secondo il procedimento del recupero posti indicato nel precedente articolo 8. Sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni per i corsi di studio a numero programmato a livello nazionale.

DECRETO RETTORALE REP. N.1200/2018 PROT. N. 106019 DEL 07/08/2018 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATENEO SUGLI ASSEGNI DI TUTORATO EX ART.1 LETTERA B) L. 170/2003

IL RETTORE

VISTO l'art. 1 della Legge 11 luglio 2003 n. 170 che prevede tra gli obiettivi da supportare con appositi finanziamenti l'incentivazione delle attività di tutorato attraverso appositi assegni di tutorato da erogare agli studenti capaci e meritevoli;

VISTO il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 che, all'art. 2 disciplina gli assegni di tutorato di cui alla legge sopra citata;

VISTO il Regolamento sugli Assegni di Tutorato emanato con D.R. 869 del 31/08/2015, a seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/07/2015;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2018 che, previo parere favorevole del Consiglio degli Studenti nella seduta del 12/07/2018 e del Senato Accademico nella seduta del 17/07/2018 ha approvato modifiche alle norme di cui agli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento suddetto;

DECRETA

Art. 1
Al **"Regolamento di Ateneo sugli assegni di tutorato ex art. 1 lettera b) L. 170/2003"** emanato con D.R. Rep. 869/2015 del 31/08/2015 sono apportate le modifiche così come riportate nell'Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante.
Nell'Allegato 2 al presente atto è riportato il testo coordinato del Regolamento in parola.

Art. 2
Le modifiche al Regolamento di all'art. 1 entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini

ALLEGATO 1 AL DECRETO RETTORALE REP. N. 1200 PROT. 106019 DEL 07/09/2018

TESTO VIGENTE **Emanato con D.R. 869/2015 del 31/8/2015**	**MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 24/07/20189**
Art. 2 – Beneficiari degli assegni di tutorato 1. Gli assegni di tutorato possono essere concessi agli studenti iscritti per l'anno accademico di riferimento ai seguenti corsi attivati dall'Università di Bologna: a) Laurea Magistrale; b) Laurea Magistrale a Ciclo Unico (ultimi due anni); ~~c) Laurea Quadriennale in Scienze della Formazione Primaria (ultimi due anni);~~ d) Dottorato di Ricerca (anche in caso di corsi attivati in convenzione o in consorzio con altri Atenei o con altri Enti pubblici e privati); e) Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi di età non superiore ai 30 anni alla data di scadenza dei bandi di selezione. OMISSIS 4. Gli assegni di tutorato sono incompatibili con contratti di docenza e con contratti di tutorato stipulati ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato, l'incompatibilità si determina con riferimento all'anno accademico di assegnazione/conferimento.	Art. 2 – Beneficiari degli assegni di tutorato 1. Gli assegni di tutorato possono essere concessi agli studenti iscritti per l'anno accademico di riferimento ai seguenti corsi attivati dall'Università di Bologna: a) Laurea Magistrale; b) Laurea Magistrale a Ciclo Unico (ultimi due anni); c) Dottorato di Ricerca (anche in caso di corsi attivati in convenzione o in consorzio con altri Atenei o con altri Enti pubblici e privati); e) Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi di età non superiore ai 30 anni alla data di scadenza dei bandi di selezione. OMISSIS 4. Gli assegni di tutorato sono incompatibili con contratti di docenza e con contratti di tutorato stipulati ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato, l'incompatibilità si determina con riferimento all'anno accademico di assegnazione/conferimento. Non è ammessa la fruizione di più assegni di tutorato nel medesimo anno accademico, a prescindere dall'oggetto e dal numero di ore dell'attività.
Art. 3 – Modalità di selezione 1. Gli assegni di tutorato sono concessi in esito a selezioni pubbliche, bandite dalle strutture universitarie, effettuate da apposite Commissioni Giudicatrici composte da almeno tre membri.	Art. 3 – Modalità di selezione 1. Gli assegni di tutorato sono concessi in esito a selezioni pubbliche, bandite dalle strutture universitarie, effettuate da apposite Commissioni Giudicatrici composte da almeno tre membri.

2. I criteri di selezione, da esplicitare nei bandi, devono tenere conto del curriculum vitae e dei titoli di merito dei candidati nonché delle caratteristiche e delle motivazioni dei candidati in relazione alle attività di tutorato, da accertare con apposito colloquio.	2. I criteri di selezione, da esplicitare nei bandi, devono tenere conto del curriculum vitae e dei titoli di merito dei candidati nonché delle caratteristiche e delle motivazioni dei candidati in relazione alle attività di tutorato, da accertare con apposito colloquio. 3. In esito alle selezioni devono essere formulate graduatorie distinte a seconda delle caratteristiche degli assegni banditi (monte ore/attività). 4. Le graduatorie delle selezioni pubbliche per la concessione di assegni di tutorato possono essere scorse nell'ambito dell'anno accademico di riferimento, qualora emerga l'esigenza di attingere alle stesse per ulteriori attività di tutorato con le medesime caratteristiche.
Art. 4 – Attività di tutorato. OMISSIS 3. Le strutture universitarie definiscono autonomamente la durata in ore degli assegni di tutorato per un monte ore compreso tra 150 e 400. OMISSIS	Art. 4 – Attività di tutorato. OMISSIS 3. Le strutture universitarie definiscono autonomamente la durata in ore degli assegni di tutorato per un monte ore compreso tra 100 e 400. OMISSIS 6) L'assegno di tutorato può essere rinnovato per un secondo anno ai tutor che nell'anno accademico di riferimento siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.2). OMISSIS

ALLEGATO 2

Regolamento di Ateneo sugli assegni di tutorato
ex art. 1 lettera b) L. 170/2003

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28/07/2015 e ss.mm.ii.

INDICE SOMMARIO

Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Beneficiari degli assegni di tutorato
Art. 3 – Modalità di selezione
Art. 4 – Attività di tutorato
Art. 5 – Assegno di tutorato
Art. 6 – Compiti del Responsabile della struttura
Art. 7 - Doveri dello studente
Art. 8 – Rinuncia e Decadenza

Art. 1 – Finalità.

1. L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1 lettera b) della Legge n. 170 dell'11 luglio 2003, nonché dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 198 del 23 ottobre 2003, nel quadro delle iniziative per il sostegno degli studenti universitari al fine di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, incentiva le attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché le attività' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, mediante assegni di tutorato a favore di studenti capaci e meritevoli.

Art. 2 – Beneficiari degli assegni di tutorato

1. Gli assegni di tutorato possono essere concessi agli studenti iscritti per l'anno accademico di riferimento ai seguenti corsi attivati dall'Università di Bologna:
    a) Laurea Magistrale;
    b) Laurea Magistrale a Ciclo Unico (ultimi due anni);
    c) Dottorato di Ricerca (anche in caso di corsi attivati in convenzione o in consorzio con altri Atenei o con altri Enti pubblici e privati);
    d) Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi

   di età non superiore ai 30 anni alla data di scadenza dei bandi di selezione.
2. Gli assegni di tutorato possono essere concessi anche a studenti iscritti a Scuole di Specializzazione abilitate al rilascio di titoli accademici o titoli equipollenti diverse da quella indicata al punto d) in caso di mancanza/insufficienza delle candidature provenienti dagli studenti indicati nel comma precedente.
3. Gli assegni di tutorato sono compatibili con la fruizione delle borse di studio regionali (ER-GO).
4. Qualora il vincitore dell'assegno sia anche vincitore del concorso per le collaborazioni a tempo parziale (cd. 150 ore) potrà fruirne a condizione che le attività non siano svolte contemporaneamente e comunque nel rispetto dei termini temporali stabiliti e delle esigenze delle strutture.
5. Gli assegni di tutorato sono incompatibili con contratti di docenza e con contratti di tutorato stipulati ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato, l'incompatibilità si determina con riferimento all'anno accademico di assegnazione/ conferimento.
   Non è ammessa la fruizione di più assegni di tutorato nel medesimo anno accademico, a prescindere dall'oggetto e dal numero di ore dell'attività.

Art. 3 – Modalità di selezione

1. Gli assegni di tutorato sono concessi in esito a selezioni pubbliche, bandite dalle strutture universitarie, effettuate da apposite Commissioni Giudicatrici composte da almeno tre membri.
2. I criteri di selezione, da esplicitare nei bandi, devono tenere conto del curriculum vitae e dei titoli di merito dei candidati nonché delle caratteristiche e delle motivazioni dei candidati in relazione alle attività di tutorato, da accertare con apposito colloquio.
3. In esito alle selezioni devono essere formulate graduatorie distinte a seconda delle caratteristiche degli assegni banditi (monte ore/attività).
4. Le graduatorie delle selezioni pubbliche per la concessione di assegni di tutorato possono essere scorse nell'ambito dell'anno accademico di riferimento, qualora emerga l'esigenza di attingere alle stesse per ulteriori attività di tutorato con le medesime caratteristiche.

Art. 4 – Attività di tutorato.

1. Gli assegnisti di tutorato svolgono una funzione di interfaccia tra lo studente e la struttura universitaria, garantendo agli studenti un punto di riferimento concreto per tutto quanto attiene ai servizi a supporto della didattica, assicurano un adeguato supporto agli studenti attraverso la diagnosi dei problemi che sono di ostacolo al regolare iter di studio e l'attività di sostegno personalizzato all'apprendimento. Gli assegnisti di tutorato assicurano inoltre il supporto informativo e organizzativo alle iniziative di orientamento.
2. Nei bandi di selezione per la concessione degli assegni di tutorato le strutture universitarie esplicitano le attività di tutorato tenendo conto di quanto indicato al precedente comma.
3. Le strutture universitarie definiscono autonomamente la durata in ore degli assegni di tutorato per un monte ore compreso tra 100 e 400.
4. Per gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca la durata massima degli assegni di tutorato è fissata in 60 ore.
5. L'attività di tutorato deve essere svolta nell'arco dell'anno accademico di riferimento.
6. L'assegno di tutorato può essere rinnovato per un secondo anno ai tutor che nell'anno accademico di riferimento siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.2).
7. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che possono occorrere agli studenti durante l'espletamento dell'attività.
8. L'attività disciplinata dal presente regolamento non configura in alcun modo un rapporto di lavoro di qualsiasi natura.

Art. 5 – Assegno di tutorato.

1. L'ammontare dell'assegno di tutorato è parametrato al numero di ore di attività svolte e l'importo orario è determinato annualmente dai competenti Organi Accademici.
2. Nei bandi di selezione per la concessione degli assegni di tutorato le strutture universitarie indicano l'importo orario dell'assegno quale lordo percipiente, comprensivo del contributo INPS a carico dell'assegnista (1/3). La spesa complessiva per gli assegni di tutorato è comprensiva dei 2/3 del contributo INPS a carico dell'Ateneo.
3. Agli assegnisti di tutorato spetta il rimborso delle spese di mobilità connesse allo svolgimento della propria attività, secondo le disposizioni del vigente "Regolamento delle missioni e trasferte e relativo rimborso spese".
4. Il pagamento dell'assegno di tutorato avviene in un'unica rata a conclusione dell'attività previa dichiarazione del Responsabile della struttura di cui all'art. 6 comma 1 punto e) del presente Regolamento.

Art. 6 – Compiti del responsabile della struttura

1. Il Responsabile della struttura, presso cui viene svolta l'attività da parte dello studente è responsabile della stessa ed è tenuto a:
    a) rispettare il codice etico e di comportamento;
    b) concordare con lo studente i modi ed i tempi dell'attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con gli obblighi formativi dello studente stesso, nonché con le linee guida per la tutela della maternità;
    c) assicurare che l'attività sia espletata entro il termine definito e comunicato al momento dell'assegnazione;
    d) coordinare l'attività prestata dallo studente;
    e) comunicare tempestivamente agli uffici competenti per il pagamento, entro il termine massimo di 15 giorni dalla fine della collaborazione, la conclusione dell'attività di tutorato e il numero di ore effettuate;
    f) accertare e comunicare tempestivamente agli uffici competenti l'eventuale violazione da parte dello studente dei doveri di cui al comma 2 dell'articolo 7 del presente Regolamento;

Art. 7 – Doveri dello studente

1. Lo studente chiamato a prestare l'attività di tutorato è tenuto a:
    a) rispettare il codice etico e di comportamento;
    b) comunicare tempestivamente la volontà di accettare o di rinunciare a prestare l'attività presso la struttura di assegnazione;
    c) concordare con il Responsabile della struttura di assegnazione i modi ed i tempi di svolgimento dell'attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con i propri obblighi formativi;
    d) attenersi alle modalità di svolgimento dell'attività concordate con il Responsabile della struttura cui compete il coordinamento dell'attività stessa;
    e) rispettare il personale universitario e gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione;
    f) avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Ateneo, preservandone la funzionalità ed il decoro;
    g) concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un'efficace erogazione dei servizi cui è assegnato.
2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma, oggettivamente riscontrata, determina la cessazione immediata dell'attività e preclude allo studente la possibilità di ottenere il beneficio nell'anno accademico successivo.

Art. 8 – Rinuncia e decadenza

1. In caso di mancato inizio o di interruzione dell'attività per giustificati motivi lo studente può recuperare, in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le sopravvenute esigenze funzionali della struttura di assegnazione, e comunque antro il termine massimo assegnato all'inizio dell'attività.

2. La rinuncia dopo l'inizio dell'attività deve essere comunicata per iscritto al Responsabile della struttura e agli uffici competenti.
3. L'assegnista decade dal beneficio in caso di:
   a) rinuncia agli studi;
   b) trasferimento presso altro Ateneo;
   c) perdita dello status di studente per avvenuto conseguimento del titolo di studio;
   d) mancato inizio dell'attività in assenza di giustificati motivi;
   e) violazione dei doveri di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

DECRETO RETTORALE REP. N. 1239 PROT. N. 110680 DEL 30/08/2018 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i. e in particolare l'articolo 17 "Organi del Dipartimento" che prevede la possibilità di integrare la Giunta di Dipartimento con la componente assegnisti di ricerca;

VISTO il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione emanato con Decreto Rettorale n. 851 del 5 luglio 2012 e s.m.i.;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione del 14 giugno 2018, con la quale è stata approvata la proposta di modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento per l'integrazione nella Giunta della componente assegnisti di ricerca;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 24 luglio e del 17 luglio 2018, con le quali sono state approvate le suindicate modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 13 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione sono così riformulati nelle parti trascritte in **grassetto:**

"2. La Giunta è composta da:

a. il Direttore, che la presiede;

b. il Vicedirettore;

c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);

d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
e. 6 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
h. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore secondo le seguenti modalità: in modo che sia rispettata la equidistribuzione delle rappresentanze rispetto ai settori scientifico disciplinari del Dipartimento e secondo il principio del riequilibrio rispetto ai generi;
i. 1 rappresentante degli assegnisti di ricerca eletto fra i componenti del Consiglio del Dipartimento.

3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., **i**, avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti".

Articolo 2
(Testo Coordinato)

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, si riporta in Allegato A) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3
(Vigore)

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 30/08/2018

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

ALLEGATO A) AL DECRETO RETTORALE N. 1239 PROT. N.11068 DEL 30/08/2018
TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE (EMANATO CON D.R. N. 851/31278 DEL 05/07/2012 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.R. N. 1387/51438 DEL 09/11/2012)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione.

2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Philosophy and Communication Studies, e l'acronimo, FILCOM, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.
4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.
5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito filosofico, umanistico e sociale.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Sono Organi del Dipartimento:

a. Il Direttore;
b. Il Consiglio;
c. La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore)

1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:
   a) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
   b) presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;
   c) indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
   d) individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
   e) propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
   f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
   g) è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
   h) formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;
   i) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
   j) nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.
2. Il Direttore, inoltre:
   a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
   b. sovraintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
   c. sovraintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;

d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
   a. il Direttore che lo presiede;
   b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
   c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
   d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
   e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche, ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
   f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 3.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:
   a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;

b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;
d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;
i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;
j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;
r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3*;*
t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;

u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.

2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
   a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
   b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;
   c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;
   d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
   e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;
   f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.
2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.

Articolo 13 (La Giunta)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da
   a. il Direttore, che la presiede;
   b. il Vicedirettore;
   c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
   d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
   e. da 6 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
   f. da 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
   g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
   h. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore secondo le seguenti modalità: in modo che sia rispettata la equidistribuzione delle rappresentanze rispetto ai settori scientifico disciplinari del Dipartimento e secondo il principio del riequilibrio rispetto ai generi.
   i. 1 rappresentante degli assegnisti di ricerca eletto fra i componenti del Consiglio del Dipartimento.
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, può organizzare al suo interno Unità Organizzative di Sede.

   Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.
2. L'Unità Organizzativa di Sede
   a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;

b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.

3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.
   In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede
   a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
   b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
   c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
   d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
   e. sovraintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede.

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di

comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.

3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 18 (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
   a. forme di consultazione sincrone;
   b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.

Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento

1. Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'art. 7 del DR n. 743/2012.

DECRETO RETTORALE N.1240/2018 DEL 30/08/2018 PROT. N.110697 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA "GIACOMO CIAMICIAN"

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" emanato con Decreto Rettorale n. 851 del 5 luglio 2012 e s.m.i.;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" del 1 giugno 2018, con la quale è stata approvata la costituzione della Unità Organizzativa di Sede di Ravenna nel Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" e contestuale modifica al Regolamento di funzionamento del Dipartimento;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 24 luglio e del 17 luglio 2018, con le quali sono state approvate le suindicate integrazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician";

DECRETA

Articolo 1

(Integrazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician")

1. Vengono inseriti gli articoli 13 bis (Unità Organizzativa di Sede) e 13 ter (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede) così formulati:

*"**Articolo 13 bis (Unità Organizzativa di Sede)***

1. Il Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician", al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Ravenna.

Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.

2. L'Unità Organizzativa di Sede

a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;

b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.

3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

Articolo 13 ter (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'unità, tra i professori che fanno parte dell'unità stessa, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.

2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede

a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;

b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;

c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;

d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;

e. sovraintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo."

Articolo 2
(Testo Coordinato)

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento del Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician", si riporta in Allegato A) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3
(Vigore)

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 30/08/2018

IL RETTORE

(Prof. Francesco Ubertini)

ALLEGATO A) DECRETO RETTORALE N.1240 DEL 30/08/2018 PROT. N. 110697

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA "GIACOMO CIAMICIAN"

(EMANATO CON D.R. N. 851/31278 DEL 05/07/2012 E SS. MM. II.)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician".

2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Chemistry "Giacomo Ciamician", e l'acronimo, CHIM, congiuntamente o disgiuntamente.
3. l Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Ravenna e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.
4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.
5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle Scienze Chimiche, Nanotecnologiche, Ambientali e dei Beni Culturali

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Sono Organi del Dipartimento:

a Il Direttore;

b Il Consiglio;

c La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore)

1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:

a.)ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;

b) presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;

c) indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;

d) individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;

e) propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;

f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;

g) è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;

h) formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;

i) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;

j) nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.

k) convoca sedute di Consiglio di Dipartimento ristrette al solo personale docente e ricercatore ovvero ai soli professori di prima e seconda fascia, ovvero ai soli professori di prima fascia.

2. Il Direttore, inoltre:

a) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;

b) sovraintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;

c) sovraintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;

d) mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;

e) vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;

f) promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. Ha diritto all'elettorato passivo il personale che ha manifestato formalmente al decano, almeno 15 giorni prima delle elezioni, la propria disponibilità a diventare Direttore di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
   a) il Direttore che lo presiede;
   b) i professori e ricercatori in esso inquadrati;
   c) il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
   d) i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari almeno al 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento; di norma tale rappresentanza è il 10% arrotondato per eccesso;
   e) i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 4 del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche, ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
   f) 3 rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche, didattiche e tecnico-amministrative nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:
    a) approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
    b) approva il piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
    ~~c)~~ approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, il piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;
    d) propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
    ~~e)~~ programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
    ~~f)~~ individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
    g) formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
    h) interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;
    i) delibera l'eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;
    j) predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
    k) propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
    l) propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
    m) approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
    n) nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
    o) esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
    p) designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui il Dipartimento afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
    q) in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 14;
    r) assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;

s) se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 14 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 14, comma 3;
t) approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
u) valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
v) detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo,
w) dichiara decaduti i rappresentanti eletti che non partecipano a 3 sedute consecutive, senza giustificazione valida, accettata in sede di approvazione di verbale; il ripristino della rappresentanza avviene in base alla lista dei non eletti;
x) il Consiglio di Dipartimento delibera in forma ristretta alle sole componenti docenti-ricercatori in merito al punto (g). La forma ristretta deve includere solo la categoria docente-ricercatore per la quale viene effettuata la chiamata e le categorie superiori.

2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
   a) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
   b) propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;
   c) delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;
   d) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
   e) delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;
   f) esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2, ad eccezione della lettera b.

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.
5. Ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.
2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.
3. Ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno un anno a decorrere dalla data dell'elezione.
4. Hanno diritto all'elettorato passivo gli assegnisti che hanno manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.

Articolo 13 (La Giunta)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da:

a) il Direttore, che la presiede;
b) il Vicedirettore;
c) i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
d) il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;

e) 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
f) 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
g) 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
h) 3 professori e ricercatori designati dal direttore, preferibilmente scelti tra coloro che sono coinvolti direttamente nella gestione dell'attività didattica. Tali componenti della Giunta devono essere confermati con voto palese dal Consiglio di Dipartimento.

3 L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

4 Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.

5 In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

Articolo 13 bis (Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician", al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Ravenna.

Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.

2. L'Unità Organizzativa di Sede

a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;

b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.

3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

Articolo 13 ter (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'unità, tra i professori che fanno parte dell'unità stessa, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.

2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede:

a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;

b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;

c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;

d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;

e. sovraintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. del Regolamento di Funzionamento dei Dipartimento (Decreto Rettorale n. 371 del 05/04/2012).
4. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 15 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese e' disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 16 (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.

2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
   a) forme di consultazione sincrone;
   b) l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.

Articolo 17 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)

Il Consiglio di dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei consigli delle scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta, divisa per Scuole, è formulata secondo i criteri di cui all'art. 7 del DR n. 743/2012, ed è approvata dal Consiglio in composizione limitata ai professori e ricercatori.

DECRETO RETTORALE N° 1267/2018
PROTOCOLLO N. 113610 DEL 05/09/2018
MODIFICHE AI REGOLAMENTI DIDATTICI DI CORSO DI STUDIO A.A. 2018-19

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11;

VISTO il Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 con cui è stato emanato lo Statuto di Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e successive modifiche;

VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

VISTI i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche;

VISTA la Legge 264/1999 artt. 1 e 2 – Norme in materia di accessi ai corsi universitari;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3 novembre 1999 n. 509;

VISTI i Decreti Ministeriali relativi alle classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale

a ciclo unico;

VISTA la legge 30/12/2010 n. 240 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO il Decreto Legislativo 27/01/2012 n. 19 relativo alla valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013 e successive modifiche;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 635 del 8 agosto 2016 contenente linee generali di indirizzo per la programmazione triennale delle Università 2016-2018;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016 e successive modifiche relativo all'autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;

VISTE le linee guida per la redazione degli ordinamenti didattici approvate dal CUN e pubblicate in data 15 dicembre 2017;

VISTA la nota ministeriale n. 34280 del 04 dicembre 2017, concernente Banche Dati RAD e SUA–CDS per l'accreditamento dei Corsi di studio per l'a.a. 2018-2019 che fissa, tra l'altro, modalità e tempi per la presentazione degli ordinamenti al MIUR;

VISTA la nota ministeriale n. 34377 del 05 dicembre 2017, riguardante la rettifica della nota n. 34280;

VISTE le delibere dei Consigli e decreti d'urgenza dei Presidenti delle Scuole di "Agraria e Medicina Veterinaria", "Economia, Management e Statistica", "Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie", "Giurisprudenza", "Ingegneria e Architettura", "Lettere e Beni Culturali", "Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione", "Medicina e Chirurgia", "Psicologia e Scienze della Formazione", "Scienze", "Scienze Politiche" con cui le citate Scuole hanno approvato i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio per l'Anno Accademico 2018/2019 e le successive rettifiche di errori materiali;

VISTE le delibere con cui il Senato Accademico ha approvato i regolamenti didattici per l'A.A. 2018-19;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Consiglio Universitario Nazionale sui corsi di nuova

istituzione per l'A.A. 2018/2019 e sulle modifiche dei corsi di studio già accreditati nel precedente A.A.

VISTO il Decreto Rettorale d'urgenza n. 892 prot. 81062 del 14 giugno 2018 relativo all'approvazione delle informazioni inserite nella SUA-CDS A.A. 2018/19;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 443 del 15 giugno 2018 di accreditamento iniziale dei corsi di studio e delle sedi A.A. 2018/2019;

VISTO il Decreto Rettorale n. 1063, prot. 94216 del 13 luglio 2018 di modifica del Regolamento didattico di Ateneo – ordinamenti didattici corsi nuovi e modificati A.A. 2018/2019;

RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dei Regolamenti Didattici di corso di studio;

DECRETA

ART. 1

1. Sono emanate le modifiche al testo normativo del Regolamento Didattico dei seguenti corsi di Laurea:
   - L-1 Beni Culturali - (Ravenna)
   - L-2 Genomics
   - L-8 Ingegneria informatica
   - L-9 Ingegneria dell'energia elettrica
   - L-9 Ingegneria energetica
   - L-11 Lingue e Letterature Straniere
   - L-11 Lingue, Mercati e Culture dell'Asia
   - L-27 Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali - (Rimini - Faenza)
   - L-30 Fisica
   - L-33 Economics and Finance / Economia e Finanza
   - L-36 Scienze internazionali e diplomatiche - (Forlì)

   nel testo di cui all'allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

2. Sono emanate le modifiche al testo normativo del Regolamento Didattico dei seguenti corsi di Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico:
   - LM-6 Bioinformatics
   - LM-12 Advanced design

- LM-14 Italianistica, Culture Letterarie Europee, Scienze Linguistiche
- LM-17 Physics
- LM-21 Ingegneria Biomedica - (Cesena)
- LM-22 Ingegneria chimica e di processo
- LM-27 Telecommunications Engineering
- LM-32 Ingegneria informatica
- LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
- LM-38 Language, Society and Communication/Lingua, Societa' e Comunicazione
- LM-52 Scienze internazionali e diplomatiche - (Forlì)
- LM-54 Chimica
- LM-56 Economia e Diritto
- LM-71 Chimica Industriale
- LM-94 Specialized translation - (Forlì)
- LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante ai sensi del D.Lgs n.42/2004) - (Ravenna)

nel testo di cui all'allegato 1, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

3. Sono emanate le modifiche al piano didattico dei seguenti Corsi di Laurea:
   - L-1 Beni Culturali – (Ravenna)
   - L-2 Biotecnologie
   - L-2 Genomics
   - L-3 DAMS - Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo
   - L-5 Filosofia
   - L-8 Ingegneria informatica
   - L-8 Ingegneria dell'automazione
   - L-8 Ingegneria elettronica e telecomunicazioni
   - L-8 & L-31 Ingegneria e Scienze Informatiche - (Cesena)
   - L-9 Ingegneria chimica e biochimica
   - L-9 Ingegneria dell'energia elettrica
   - L-9 Ingegneria Aerospaziale – (Forlì)
   - L-9 Ingegneria energetica

- L-9 Ingegneria meccanica
- L-9 Ingegneria meccanica – (Forlì)
- L-10 Lettere
- L-11 Lingue e Letterature Straniere
- L-11 Lingue, Mercati e Culture dell'Asia
- L-14 Giurista per le imprese e per la pubblica amministrazione - (Ravenna)
- L-18 Business and Economics/Economia e gestione di impresa
- L-18 Economia Aziendale
- L-18 Economia e commercio - (Forlì)
- L-18 Management e Marketing
- L-20 Scienze della comunicazione
- L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive
- L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive – (Rimini)
- L-25 Economia e Marketing nel sistema agro-industriale
- L-25 Scienze del territorio e dell'ambiente agro-forestale
- L-25 Tecnologie agrarie
- L-25 Verde ornamentale e tutela del paesaggio – (Imola)
- L-26 Tecnologie Alimentari - (Cesena)
- L-26 Viticoltura ed Enologia – (Cesena)
- L-27 Chimica e Chimica dei Materiali
- L-30 Fisica
- L-31 Informatica
- L-31 Informatica per il Management
- L-32 Scienze Ambientali – (Ravenna)
- L-33 Economia, Mercati e Istituzioni
- L-33 Economia del Turismo – (Rimini)
- L-33 Economics and Finance / Economia e Finanza
- L-34 Scienze Geologiche
- L-36 Scienze internazionali e diplomatiche – (Forlì)
- L-36 Scienze politiche, sociali e internazionali
- L-38 Produzioni animali

- L-41 Scienze Statistiche
- L-42 Antropologia, Religioni, Civiltà orientali
- L-42 Storia
- L/SNT3 Tecniche di Laboratorio Biomedico (Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico)
- L/SNT3 Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico di Radiologia Medica)

nel testo di cui all'allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

4. Sono emanate le modifiche ai piani didattici dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico:
   - LM-1 Antropologia Culturale ed Etnologia
   - LM-2 Archeologia e culture del mondo antico
   - LM-6 Biodiversità ed Evoluzione
   - LM-6 Bioinformatics
   - LM-6 Biologia Marina – (Ravenna)
   - LM-6 Biologia della salute
   - LM-8 Biotecnologie molecolari e industriali
   - LM-9 Biotecnologie farmaceutiche
   - LM-11 Science for the Conservation-Restoration of Cultural Heritage – (Ravenna)
   - LM-12 Advanced design
   - LM-13 c.u. Chimica e tecnologia farmaceutiche
   - LM-13 c.u. Farmacia - (Rimini)
   - LM-14 Italianistica, Culture Letterarie Europee, Scienze Linguistiche
   - LM-16 Finanza, Intermediari e Mercati
   - LM-16 Quantitative Finance
   - LM-17 Physics
   - LM-17 Fisica del Sistema Terra
   - LM-18 Informatica
   - LM-21 Ingegneria Biomedica – (Cesena)
   - LM-22 Ingegneria chimica e di processo

- LM-23 Civil Engineering
- LM-23 Ingegneria civile
- LM-25 Automation Engineering / Ingegneria dell'automazione
- LM-27 Telecommunications Engineering
- LM-28 Ingegneria dell'energia elettrica
- LM-29 Ingegneria elettronica
- LM-29 Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni per l'Energia – (Cesena)
- LM-30 Ingegneria energetica
- LM-31 Ingegneria gestionale
- LM-32 Ingegneria informatica
- LM-33 Ingegneria meccanica
- LM-33 Ingegneria meccanica – (Forlì)
- LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
- LM-37 Letterature Moderne, Comparate e Postcoloniali
- LM-38 Language, Society and Communication/Lingua, Societa' e Comunicazione
- LM-40 Matematica
- LM-45 & LM-65 Discipline della musica e del teatro
- LM-47 Management delle Attività Motorie e Sportive
- LM-47 Wellness culture: sport, health and tourism – (Rimini)
- LM-51 Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica – (Cesena)
- LM-52 Interdisciplinary research and studies on Eastern Europe – (Forlì)
- LM-52 Relazioni internazionali
- LM-52 Scienze internazionali e diplomatiche – (Forlì)
- LM-54 Chimica
- LM-54 Fotochimica e materiali molecolari
- LM-56 Economia e Diritto
- LM-56 Economia e Politica Economica
- LM-56 Economics
- LM-56 Health economics and management / Economia sanitaria e management
- LM-58 Astrofisica e cosmologia
- LM-59 Comunicazione pubblica e d'impresa

- LM-60 Scienze e Gestione della Natura
- LM-62 Mass media e politica – (Forlì)
- LM-63 Politica, Amministrazione e Organizzazione
- LM-65 Cinema, Televisione e Produzione Multimediale
- LM-67 Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria Preventiva e Adattata – (Rimini)
- LM-68 Scienze e Tecniche dell'Attività Sportiva
- LM-69 International Horticultural Science/Ortofrutticoltura internazionale
- LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie
- LM-70 Scienze e tecnologie alimentari – (Cesena)
- LM-71 Chimica Industriale
- LM-73 Progettazione e gestione degli ecosistemi agro-territoriali, forestali e del paesaggio
- LM-74 Geologia e Territorio
- LM-75 Analisi e Gestione dell'Ambiente – (Ravenna)
- LM-76 Innovation and Organization of Culture and the Arts
- LM-77 Direzione Aziendale
- LM-77 Economia e management – (Forlì)
- LM-77 Economia e Professione
- LM-77 Management dell'economia sociale – (Forlì)
- LM-78 Scienze Filosofiche
- LM-81 Sviluppo Locale e Globale
- LM-82 Statistical Sciences
- LM-84 Scienze storiche e orientalistiche
- LM-88 Scienze Criminologiche per l'investigazione e la sicurezza – (Forlì)
- LM-87 & LM-88 Sociologia e Servizio Sociale
- LM-89 Arti Visive
- LM-92 Semiotica
- LM-94 Interpretazione – (Forlì)
- LM-94 Specialized translation – (Forlì)
- LMG/01 Giurisprudenza
- LMG/01 Giurisprudenza – (Ravenna)

nel testo di cui all'allegato 2, che costituisce atto in allegato del presente decreto.

5. Sono emanati i Regolamenti didattici dei seguenti Corsi di studio di nuova istituzione:

   - L-8 Ingegneria Meccatronica
   - LM-22 & LM-35 Offshore Engineering - (Ravenna)
   - LM-54 Advanced Cosmetic Sciences - (Rimini)
   - LM-62 International Politics and Markets - (Forlì)
   - LM-71 & LM-75 Low carbon technologies and sustainable chemistry

   nel testo di cui agli allegati 1 e 2, che costituiscono atti in allegato del presente decreto.

ART. 2

1. Sono confermati i regolamenti didattici di corso di studio non modificati per l'a.a. 2018/19.

ART. 3

1. Il presente Decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna, 05/09/2018

IL RETTORE

(Prof. Francesco Ubertini)

Gli allegati 1 e 2 al presente Decreto Rettorale sono consultabili presso il Settore Progettazione Didattica (Ufficio Regolamenti Didattici) dell'Area della Didattica.

DECRETO RETTORALE N.1283/2018 DEL 10/09/2018 PROT. N. 115469
EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FINANZIAMENTO ESTERNO DEI POSTI DA PROFESSORE E DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO TIPO B)

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 1203 del 13.12.2011 e successive modificazioni;

VISTA la disciplina del finanziamento esterno dei POSTI DA PROFESSORE E DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO TIPO B) prevista dall'art. 18 comma 3 della Legge 240/2010;

VISTO il Regolamento che disciplina il finanziamento esterno dei posti di professore e ricercatore a tempo determinato di tipo b) nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 18

comma 3 della Legge 240/2010;
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 17/07/2018;
VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/07/2018 con cui sono è stato approvato il Regolamento;
PRESO ATTO altresì che risulta non ancora abrogato il Regolamento di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n° 849 del 23/06/2008 recante la disciplina per l'acquisizione di fondi esterni finalizzati al finanziamento di posti di personale docente e ricercatore, adottato in applicazione della disciplina previgente la Legge 240/2010

DECRETA

Art. 1
(Emanazione del Regolamento)

1. E' emanato il Regolamento per la disciplina del finanziamento esterno dei posti di professore e ricercatore a tempo determinato di tipo b) nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 18 comma 3 della Legge 240/2010;nel testo riportato nell'Allegato A), parte integrante del presente Decreto Rettorale.

Art. 2
(Pubblicazione ed Entrata in vigore)

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università di Bologna.

Art. 3
(Abrogazioni)

~~1.~~ Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n° 849 del 23/06/2008 recante la disciplina per l'acquisizione di fondi esterni finalizzati al finanziamento di posti di personale docente e ricercatore, adottato in applicazione della disciplina previgente la Legge 240/2010

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini

All.A) al DR. N. 1283/2018 del 10/09/2018 prot.n. 115469

Regolamento per la disciplina del finanziamento esterno dei posti da professore e da ricercatore a tempo determinati tipo b)

Art. 1 Tipologia dei posti oggetto di finanziamento esterno

Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 3 della legge 240/2010, il finanziamento esterno dei posti di professore di I e di II fascia, nonché di ricercatore a tempo determinato di tipo b), da parte di soggetti pubblici e privati.
Il finanziamento esterno può riguardare:

a) Una procedura da bandire ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010
b) Una procedura ai sensi dell'art. 24 comma 3 della legge 240/2010

Le procedure si svolgono nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di reclutamento, fatte salve le ulteriori disposizioni previste dall'art. 5 del presente regolamento.
Il finanziamento avviene mediante erogazione liberale, da parte di uno o più soggetti finanziatori che concorrono al complessivo finanziamento secondo le modalità indicate al successivo art.3 comma 4.

L'erogazione liberale è formalizzata con atto notarile ai sensi dell'art.782 del codice civile, secondo le modalità previste dal successivo art. 4.

Art. 2 Richiesta di attivazione del nuovo ruolo.

I Dipartimenti possono richiedere al Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione di lettera di intenti dal soggetto finanziatore (singolo o in concorso con altri finanziatori), la copertura di un ruolo mediante finanziamento esterno del posto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Nella delibera il Dipartimento, oltre a indicare le motivazioni di carattere didattico e/o scientifico alla base della richiesta, deve dichiarare anche gli eventuali rapporti economici preesistenti con il soggetto finanziatore, nonché esplicitare gli eventuali oneri che il finanziatore abbia richiesto siano inseriti nell'atto di erogazione liberale. A tal proposito, la lettera di intenti potrà precisare le modalità attraverso le quali rendere noti al finanziatore i risultati conseguiti nella ricerca posta in essere dal vincitore della procedura.

Art. 3 Ammontare del finanziamento

Il finanziamento è destinato a coprire quindici annualità di stipendio del vincitore della procedura.

Gli importi da finanziare sono fissati con tabelle approvate dal Consiglio di Amministrazione e aggiornate con cadenza periodica. Le tabelle sono differenziate per ruolo, fascia e per modalità di copertura.

I valori del finanziamento sono individuati sulla base delle tabelle di cui al precedente comma, vigenti al momento della sottoscrizione dell'atto di erogazione liberale. Non si dà luogo a conguagli nel corso del periodo di finanziamento.

Il finanziamento può essere proposto da parte di un soggetto singolo o da parte di più soggetti finanziatori che concorrono al complessivo finanziamento, con un apporto minimo per ciascun finanziatore del 25% della somma complessiva.

In caso di concorso tra più finanziatori, ciascuno dei finanziatori è responsabile in via parziaria esclusivamente della propria quota di finanziamento, essendo esclusa ogni forma di responsabilità solidale tra gli stessi, non applicandosi al caso di specie l'art.1292 e ss. del codice civile.

Il soggetto finanziatore può erogare al momento della stipula dell'atto liberale di cui al successivo art.4 l'intero ammontare del finanziamento, oppure può esser previsto un pagamento mediante rateazioni annuali anticipate. Ciascuna rata non può esser inferiore ad almeno una annualità stipendiale.

In caso di concorso tra più finanziatori, fatto salvo quanto indicato al precedente comma 4 con riguardo all'apporto minimo pro capite, ciascun finanziatore potrà optare per il versamento della propria quota in unica soluzione o attraverso versamento rateale.

In tale caso il finanziatore deve produrre una fideiussione a prima richiesta e recante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 c.c., a garanzia dell'impegno finanziario assunto.

In caso di concorso tra più finanziatori, ciascuno di essi deve produrre, a garanzia dell'impegno finanziario da esso assunto, una fideiussione a prima richiesta e recante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art.1944 c.c.,

Art. 4 rapporti con il finanziatore

Il Consiglio di Amministrazione approva il posto e contestualmente l'erogazione liberale per il finanziamento esterno del posto medesimo. Inoltre autorizza il Magnifico Rettore o il suo delegato alla sottoscrizione dell'atto notarile di erogazione liberale.

Allo scopo di soddisfare un interesse di natura non patrimoniale del soggetto finanziatore (singolo o in concorso con altri finanziatori), può essere previsto l'inserimento di un onere in favore di quest'ultimo finalizzato esclusivamente alla rendicontazione dell'attività svolta, nel periodo di durata della convenzione, dal docente assunto.

Laddove per qualunque causa il docente venga a cessare definitivamente dal servizio concludendo il proprio rapporto con l'Università di Bologna, anticipatamente rispetto all'esaurirsi del versamento di tutte le rate di finanziamento:

a) il donante non avrà diritto alla restituzione di quanto già versato, né potrà pretendere alcun indennizzo a qualunque titolo dall'Università di Bologna per la anticipata cessazione del rapporto di lavoro tra il docente e l'Università di Bologna;

b) il contratto di erogazione liberale si risolve di diritto, senza effetto retroattivo tra le parti, a far data dalla anticipata cessazione del rapporto di lavoro tra il docente e l'Università di Bologna. e I relativi ratei

dell'erogazione liberale, con scadenza successiva alla intervenuta cessazione anticipata del rapporto di lavoro, non saranno più dovuti dal donante.
Qualora la cessazione anticipata del rapporto di lavoro dovesse intervenire nell'ipotesi in cui l'erogazione liberale sia stata corrisposta in un'unica soluzione, si procederà alla restituzione della quota parte residua dalla cessazione del rapporto di lavoro alla scadenza naturale del contratto di erogazione liberale, tenendo conto di quanto ancora eventualmente spettante al docente/ricercatore.
c) la fidejussione, prevista all'art.3 del presente regolamento, cesserà i propri effetti, relativamente alle sole obbligazioni contrattuali aventi ad oggetto il versamento di ratei con scadenza successiva alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro del docente con l'Università di Bologna. Essa rimarrà pienamente vigente ed efficace, a garanzia dei versamenti di ratei già scaduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro tra il docente e l'Università di Bologna.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, limitatamente agli Enti Pubblici che abbiano già consolidati rapporti con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna e sulla base di idonea documentazione, può autorizzare la sottoscrizione di atti di donazione anche in assenza della garanzia di cui all'articolo 3.

Art. 5 Svolgimento delle procedure concorsuali.

Le commissioni di concorso, nominate nel rispetto delle procedure previste dai vigenti regolamenti in materia, sono composte esclusivamente da docenti esterni all'Ateneo.
I commissari non possono fare parte a qualsiasi titolo del soggetto finanziatore.
Alle procedure di reclutamento non possono partecipare soggetti che rivestano cariche di qualsiasi natura all'interno del soggetto finanziatore, né che abbiano, con chi riveste tali cariche, un rapporto di parentela, coniugio, convivenza o affinità entro il quarto grado.

DECRETI E DELIBERAZIONI

- **Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3838 PROT. 91469 DEL 10/07/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1839 DEL 04/04/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/B1 - GEOTECNICA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/07 - GEOTECNICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali - DICAM del 05/02/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 08/B1 Geotecnica, per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/07 - Geotecnica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/02/2018;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1839 del 04/04/2018;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di

impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 08/B1 Geotecnica, per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/07 - Geotecnica;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Michela Marchi	84,05/100
2)	Alessio Mentani	72,725/100

Bologna, 10/07/2018

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3842 PROT. 91878 DEL 10/07/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1258 DEL 02/03/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/D1 - FISIOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/09 - FISIOLOGIA.

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la Disposizione Dirigenziale n. 1258 prot. n. 36419, del 02/03/2018 con la quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il Settore scientifico disciplinare BIO/09 - Fisiologia;
- la Disposizione Dirigenziale n. 3654, prot. n. 86800, del 29/06/2018 con la quale sono stati approvati gli atti della procedura di cui al punto precedente;

RISCONTRATA

- la presenza di un errore materiale all'art. 2 della disposizione dirigenziale citata sopra, consistente nel fatto che il nome della vincitrice è stato riportato in modo errato;

RAVVISATA la necessità di correggere l'errore materiale di cui al punto precedente;

DISPONE

Articolo unico

L'art. 2 della Disposizione Dirigenziale n. 3654, prot. n. 86800, del 29/06/2018, con la quale sono stati approvati gli atti della procedura di selezione di cui in premessa, deve intendersi rettificato come di seguito riportato:

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Viviana Carmen Lo Martire	80,40/100
2)	Konstantinos Chatzidimitrakis	70,60/100
3)	Fiorenza Stagni	67,15/100
4)	Luisa De Vivo	58,50/100

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3867 PROT. 92789 DEL 11/07/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2536 DEL 15/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/E3 - DIRITTO DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI FINANZIARI E AGROALIMENTARI E DELLA NAVIGAZIONE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/05 - DIRITTO DELL'ECONOMIA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia - SDE del 16/04/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 12/E3 - Diritto dell'Economia, dei Mercati Finanziari e Agroalimentari e della Navigazione, per il Settore scientifico disciplinare IUS/05 - Diritto dell'Economia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2536 del 15/05/2018;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 12/E3 - Diritto dell'Economia, dei Mercati Finanziari e Agroalimentari e della Navigazione, per il Settore scientifico disciplinare IUS/05 - Diritto dell'Economia.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Bertarini Beatrice	84.2/100

Bologna, _11_/07/2018

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3868 PROT. 92810 DEL 11/07/2018– APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2712 DEL 23/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/G1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/19 - ZOOTECNICA SPECIALE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche veterinarie - DIMEVET del 16/04/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali, per il Settore scientifico disciplinare AGR/19 - Zootecnica Speciale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2712 del 23/05/2018;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali, per il Settore scientifico disciplinare AGR/19 - Zootecnica Speciale.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Nannoni Eleonora	82.75/100

Bologna, _11/07/2018

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4145 PROT. 98269 DEL 20/07/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2830 DEL 29/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A3 ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/05 ANALISI MATEMATICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica del 16/04/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, per il Settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi Matematica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2830 del 29/05/2018;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 01/A3 Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, per il Settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi Matematica;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Eleonora Cinti	95/100
2)	Francesca Marcellini	77/100
3)	Marco Alessandro Cirant	70/100

Bologna, 20/07/2018

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4148 PROT. 98319 DEL 20/07/2018
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2831 DEL 29/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A5 ANALISI NUMERICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/08 ANALISI NUMERICA.

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica del 16/04/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 01/A5 Analisi Numerica, per il Settore scientifico disciplinare MAT/08 Analisi Numerica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2831 del 29/05/2018;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 01/A5 Analisi Numerica, per il Settore scientifico disciplinare MAT/08 Analisi Numerica;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Beccari Carolina Vittoria	85,051/100
2)	Porcelli Margherita	78,717/100
3)	Lanza Alessandro	75,584/100

Bologna, 20/07/2018

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4149 PROT. 98362 DEL 20/07/2018
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2408 DEL 08/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/C2 CHIMICA INDUSTRIALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica industriale «Toso Montanari» - CHIMIND del 28/03/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 03/C2 Chimica Industriale, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/04 Chimica Industriale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2408 del 08/05/2018;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 03/C2 Chimica Industriale, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/04 Chimica Industriale.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Laura Mazzocchetti	86,95/100
2)	Chiara Gualandi	75,40/100
3)	Francesca Giulia Di Maria	61,11/100

Bologna, 20/07/2018

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4290 PROT. 101493 DEL 26/07/2018 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2431 DEL 09/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/A1 CHIMICA ANALITICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/01 CHIMICA ANALITICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM del 27/03/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 03/A1 Chimica Analitica, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2431 del 09/05/2018;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 03/A1 Chimica Analitica, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/01 Chimica Analitica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Cristian Torri	92/100
2)	Marco Vecchiato	68/100

Bologna, 26/07/2018

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4293 PROT. 101510 DEL 26/07/18 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2714 DEL 23/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/H3 MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE VET/06 PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche veterinarie - DIMEVET del 16/04/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/H3 Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, per il Settore scientifico disciplinare VET/06 Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2714 del 23/05/2018;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/H3 Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, per il Settore scientifico disciplinare VET/06 Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Andrea Gustinelli	81/100

Bologna, 26/07/2018

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4301 PROT. 101527 DEL 26/07/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2409 DEL 23/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D2 ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/49 SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC del 05/04/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere, per il Settore scientifico disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2409 del 08/05/2018;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere, per il Settore scientifico disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Maria Letizia Petroni	77,5/100

Bologna, 26/07/2018

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4302 PROT. 101533 DEL 26/07/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2430 DEL 09/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D6 NEUROLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/26 NEUROLOGIA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM del 14/12/2017, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/D6 Neurologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/26 Neurologia.
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2430 del 09/05/2018;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/D6 Neurologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/26 Neurologia.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Fabio Pizza	75,1/100

Bologna, 26/07/2018

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4418 PROT. 103407 DEL 31/07/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2888 DEL 31/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A3 STORIA CONTEMPORANEA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento Delle Arti - DARvipem del 16/04/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/A3 Storia Contemporanea, per il Settore scientifico disciplinare M-STO/04 Storia Contemporanea;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2888 del 31/05/2018;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 11/A3 Storia Contemporanea, per il Settore scientifico disciplinare M-STO/04 Storia Contemporanea;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Botta Salvatore	90,25/100
2)	Salustri Simona	79,95/100

Bologna, 31/07/2018

Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4449 PROT.N. 104014 DEL 02/08/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2410 DEL 08/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/G1 PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC del 05/04/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, per il Settore scientifico disciplinare MED/38 Pediatria Generale e Specialistica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2410 del 08/05/2018;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/G1 Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, per il Settore scientifico disciplinare MED/38 Pediatria Generale e Specialistica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Riccardo Masetti	87,6/100

Bologna, 02/08/2018

Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4450 PROT. 104021 DEL 02/08/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1840 DEL 30/03/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/B3 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/09 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali - DICAM del 05/02/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 08/B3 - Tecnica delle Costruzioni, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle Costruzioni;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/02/2018;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1840 del 30/03/2018;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 08/B3 - Tecnica delle Costruzioni, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle Costruzioni;
-

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Michele Palermo	76/100
2)	Luca Pozza	73/100
2)	Marco Bovo	61/100

Bologna, 02/08/2018

Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4727 PROT. 109635 DEL 28/08/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2606 DEL 17/05/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/A2 SCIENZA POLITICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/04 SCIENZA POLITICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche e sociali - SPS del 13/04/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 14/A2 Scienza Politica, per il Settore scientifico disciplinare SPS/04 Scienza Politica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2606 del 17/05/2018;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 14/A2 Scienza Politica, per il Settore scientifico disciplinare SPS/04 Scienza Politica;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Pinto Luca	63/100
2)	Pedrazzani Andrea	61,5/100
3)	Bassoli Matteo	56,5/100
4)	Emanuele Vincenzo	54,5/100
5)	Guidi Mattia	53,5/100
6)	Pritoni Andrea	53/100 precede per minore età
7)	De Giorgi Elisabetta	53/100
8)	Ceccorulli Michela	52,8/100

Bologna, 28/08/2018

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4764 PROT. 111354 DEL 31/08/2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3246 DEL 11/06/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/10 BIOCHIMICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FaBiT del 19/04/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 05/E1 Biochimica Generale, per il Settore scientifico disciplinare BIO/10 Biochimica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3246 del 11/06/2018;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 05/E1 Biochimica Generale, per il Settore scientifico disciplinare BIO/10 Biochimica.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Luisa Iommarini	92/100
2)	Claudia Zanna	76,4/100

Bologna, 31/08/2018

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4808 PROT. 113571 DEL 05/09/2018 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 192 DEL 15/01/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES del 27/10/2017, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo definito per il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell'Apparato Digerente, per il Settore scientifico disciplinare MED/35 Malattie Cutanee e Veneree;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 192 del 15/01/2018;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo definito della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/D4 Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell'Apparato Digerente, per il Settore scientifico disciplinare MED/35 Malattie Cutanee e Veneree.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Alessandro Pileri	72,4/100

Bologna, 05/09/2018

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

- **Reclutamento Personale Tecnico-Amministrativo**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4331 PROT.101892 DEL 27.07.2018 – APPROVAZIONE ATTI DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 12 MESI, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE (SEDE DI OZZANO) DI QUESTO ATENEO, INDETTO CON D.D. N. 2811 DEL 29.05.2018 E PUBBLICATO SUL PORTALE DI ATENEO IN DATA 29.05.2018

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2811 del 29.05.2018, con la quale è stata indetta una Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie (sede di Ozzano) di questo Ateneo, pubblicata sul Portale di Ateneo in data 29.05.2018;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

D I S P O N E:

Art. 1 - Sono approvati gli atti della Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie (sede di Ozzano) di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 2811 del 29.05.2018 e pubblicata sul Portale di Ateneo in data 29.05.2018;

Art. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

N.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO/60
1	CANOVA MARCO	51
2	ELMI ALBERTO	50
3	BERTOCCHI MARTINA	48

4	SABATTINI SILVIA	47
5	DOTHEL GIOVANNI	46

Art. 3 – E' dichiarato vincitore della selezione citata il Dott. MARCO CANOVA, nato a Bologna il 3.04.1983 con punti 51/60

Bologna, 27 luglio 2018

IL DIRIGENTE
Alice Corradi

- **Deleghe**

DECRETO RETTORALE n. 1372/2018 del 14/09/2018 prot. n. 118962

DELEGA PER LE ATTIVITA' SPORTIVE

IL RETTORE

VISTI - lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare "il conferimento di deleghe per materie determinate";
- il DR 1399/2016 di conferimento di delega per le attività sportive al Prof. Giacomo Calzolari;

PRESO ATTO della sopravvenuta indisponibilità del Prof. Giacomo Calzolari;

ACCERTATA la disponibilità del Prof. Maurizio Marano;

DECRETA

Art. 1
(Delega)

1. Il Prof. Maurizio Marano, professore associato confermato presso il Dipartimento di Scienze Aziendali di questo Ateneo, è delegato dal Rettore per le attività sportive.
2. In coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo, anche tenendo conto degli ambiti di competenza del Direttore Generale, la delega è per la predisposizione e il presidio del piano di sviluppo dell'attività sportiva studentesca.
3. Il Delegato per le attività sportive partecipa alla definizione delle strategie e degli interventi in materia di promozione sportiva rivolti alla comunità universitaria, in raccordo con il Prorettore Vicario.

Art. 2
(Efficacia e durata della delega)

1: La delega al Prof. Maurizio Marano è da intendersi conferita a far data dal presente decreto fino al 31 ottobre 2018
2. Con decorrenza dal presente decreto è da intendersi pertanto cessata la delega conferita al Prof. Giacomo Calzolari con D.R. 1399/2016.

Bologna,

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

***